

# Cancellata nel testo finale l'estensione agli alberghi

## Agevolazioni

Novità anche su barriere  
architettoniche,  
terzo settore e onlus

È scomparsa all'ultimo giro di tavolo l'estensione del superbonus del 110% agli alberghi. Nel decreto su governance, Pnrr e semplificazioni approvato ieri dal Consiglio dei ministri non c'è più traccia della possibilità di utilizzare l'aiuto del 110% per la riqualificazione energetica delle strutture ricettive. Con lei è stata stralciata anche l'ipotesi di eliminare dalla disciplina del superbonus i vincoli sulla corretta individuazione delle singole unità abitative o le villette su cui possono essere effettuati interventi ammessi al 110%.

Nelle bozze arrivate fino alla riunione tecnica preparatoria del consiglio dei ministri di giovedì sera era ancora prevista la possibilità di applicare il superbonus ad alberghi e pensioni di soggetti titolari di reddito di impresa. Un'ipotesi, questa, accolta con favore dalle stesse forze di maggioranza come Lega e Movimento 5 stelle e dal presidente dell'Ance, Antonio De Caro, che ne ha rivendicato fino a ieri pomeriggio la pa-

ternità della misura. Lo stralcio dell'estensione agli alberghi è arrivata poco prima del Cdm e quasi certamente è da collegare a problemi di costi e relative coperture. Anche se poi, per come era scritta la norma, un qualche profilo di incostituzionalità sarebbe potuto anche emergere: riservare il superbonus ai soli titolari di reddito di impresa avrebbe escluso le ditte individuali e le società semplici, che sono poi almeno il 65% delle attività ricettive esercitate nel Paese. La partita non è comunque finita e soprattutto la Lega è già pronta a tornare alla carica in Parlamento per riproporre l'estensione.

L'ultima versione della norma (nell'ultima bozza è l'articolo 34), oltre a imprimere una forte accelerazione sulle pratiche burocratiche legate all'efficientamento energetico degli edifici prevedendo che questi interventi potranno essere realizzati con una Cila, fa rientrare tra i cosiddetti interventi trainati dal 110% anche quelli finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche in favore di soggetti di età superiore a 65 anni.

Con un'altra modifica all'articolo 119 del Dl 34/2020 viene introdotto un limite di spesa mobile per gli interventi ammessi al Superbonus su collegi, orfanotrofi, conventi, seminari, ricoveri, ospizi, caserme (B/1), ospedali e case di cura senza fine di lucro (B/2) e quelli con fine di lucro (D/4). In particolare viene previsto che per onlus e terzo settore il limite di spesa ammesso agli sconti del Fisco per ogni unità immobiliare è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto di efficientamento energetico e la superficie media di una unità abitativa immobiliare così come determinata dai rapporti Omi delle Entrate. Ma questo a condizione che le associazioni e le onlus svolgano attività di prestazione di

servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica. Non solo. I beni oggetto di intervento dovranno essere posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il comodato d'uso gratuito, conclude la norma, consente l'accesso al 110% solo però se il contratto è regolarmente registrato «in data certa anteriore all'entrata in vigore» del nuovo decreto legge.

—**M. Mo.**

—**G. Sa.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA